



### IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ANNO 2015 - Nota informativa

**Il 16 giugno 2015 scade il termine per il versamento della prima rata dell'IMU e della TASI.**

In attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, la legge prevede che il pagamento degli acconti di entrambi i tributi sia "eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente" (art.13, co 13-bis del DL 201 del 2011 per l'IMU e art.1, co.688 L.147/2013 per la TASI)

Le delibere comunali 2014 sono consultabili presso il sito del Ministero delle Finanze nella sezione Delibere Aliquote IMU e TASI, e sul sito istituzionale del comune: [www.affile.org](http://www.affile.org), alla sezione IUC.

**L'acconto IMU e TASI 2015 si calcolerà con i criteri dell'anno 2014.**

### IMU / TASI e TARI

**Per l'IMU e la TASI il versamento è in autoliquidazione ovvero il contribuente dovrà provvedere autonomamente ad effettuare il calcolo ed il versamento (avvalendosi di un professionista o di un C.A.F. oppure collegandosi sul sito del comune di Affile, usufruendo dell'apposito programma per il calcolo Tasi messo a disposizione dei contribuenti).**

**Mentre per la Tari (tassa sui rifiuti verranno inviati a cura del comune i bollettini per il pagamento direttamente a casa. Chi non ha ancora comunicato il numero degli occupanti o non ha ancora provveduto alla voltura in caso di decesso dell'intestatario del tributo TARI è pregato di provvedere con urgenza al fine di evitare accertamenti e sanzioni.**

### La TASI

**dovrà essere pagata con aliquota minima 1,00 per mille su tutti gli immobili comprese le prime abitazioni**, seconde case e pertinenze, immobili commerciali e produttivi, aree fabbricabili, compresi gli immobili concessi in comodato d'uso ai parenti in quanto dal regolamento non è prevista nessuna esenzione particolare anche ai fini dell'IMU) e nella misura del 70% a carico del proprietario e del 30% a carico dell'affittuario in caso di immobile dato in locazione.

**L'IMU dovrà essere pagata con le aliquote** confermate con delibera consiliare per il 2014 e cioè :

- **0,4%** per l'abitazione principale e le relative pertinenze (solo per A/1, A/8 e A/9)
- **0,76%** per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili e gli immobili dati in uso gratuito ai figli

Si sottolinea che non deve essere versata la quota di competenza dello Stato, l'intero importo deve essere versato al Comune ad eccezione dell'imposta dovuta per i fabbricati di categoria D che deve essere versata allo stato nella misura dello 0,76% .

Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24 reperibile presso qualunque banca, agente della riscossione, sportello postale o può essere scaricato in formato elettronico dal sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) oppure sul sito del comune di Affile.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

### CODICI TRIBUTO IMU

**3912:** per l'abitazione principale e le relative pertinenze (solo per A/1, A/8 e A/9);

**3916:** per le aree fabbricabili

**3918:** per gli altri fabbricati

**3925:** per l'IMU sulla categoria "D" (da versare allo Stato)

### CODICI TRIBUTO TASI

**3958:** per l'abitazione principale e le relative pertinenze

**3961:** per altri fabbricati

**3960:** per aree edificabili

**Il codice catastale da utilizzare per il comune di Affile è A062**

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.

## **NOVITA' PER IL 2015**

**AIRE esenti IMU e con riduzione al 1/3 TARI e TASI** La legge di conversione del D.L. 47/2014 ha introdotto, con effetto dall'anno 2015, l'assimilazione all'abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato; ciò comporta l'esenzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e la riduzione nella misura di due terzi della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI).

Coloro che sono titolari di pensione nel paese residenza e posseggono, a titolo di proprietà o usufrutto una civile abitazione adibita ad abitazione principale, non locata o concessa in comodato, per beneficiare dell'esenzione IMU e riduzione TASI e TARI devono presentare al Comune l'autocertificazione di cui al modello sotto riportato che dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e restituito al Comune, unitamente alla copia di un documento di identificazione personale valido.

**Si raccomanda la massima attenzione ad indicare in modo chiaro il codice catastale del comune nel campo "Codice ente/Codice comune" della "Sezione IMU e altri tributi locali". Un'indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell'importo pagato ad un Ente non competente.**

## **Il calcolo della base imponibile è uguale sia per l'IMU che per la TASI.**

Per determinare la base imponibile su cui applicare le aliquote, la rendita catastale deve essere rivalutata, come per l'ICI, del 5% e moltiplicata per i moltiplicatori come di seguito specificato:

### **SCHEMA DI CALCOLO SIA PER IMU CHE PER TASI:**

Base imponibile = (rendita x 1,05 x moltiplicatore x (mesi di possesso/12) x (quota di possesso)

Imposta da pagare = (base imponibile x aliquota)

I moltiplicatori, in funzione della categoria catastale sono:

- categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
- categoria B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
- categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
- categoria D moltiplicatore 65
- categoria C/1 moltiplicatore 55.

### **IMPORTO MINIMO: il minimo da versare sia per il tributo IMU che TASI è pari a € 5,00 = per ciascun versamento.**

L'importo minimo è riferito all'imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti nel territorio di Affile e non all'importo delle singole rate in acconto e saldo, né ai singoli immobili. Nel caso l'immobile è posseduto in quota parte da più contribuenti, l'importo minimo è da intendersi quello che risulta dal calcolo complessivo dell'immobile e non dalla singola quota di ripartizione tra i proprietari.

### **INFORMAZIONI**

Sul sito [www.affile.org](http://www.affile.org) sono consultabili tutte le informazioni utili sul tributo e sui relativi adempimenti (delibere – regolamenti), con la possibilità di poter calcolare autonomamente con il programma ANUTEL i tributi Imu e Tasi.

La S.V. potrà rivolgersi direttamente all'Ufficio Tributi del Comune:

- nelle giornate dal lunedì al sabato (escluso il Giovedì) dalle ore 10,30 alle 12,30
- ai seguenti numeri telefonici: 0774/804400;
- all'indirizzo e-mail: [ragioneria@comune.affile.rm.it](mailto:ragioneria@comune.affile.rm.it)

Il Responsabile IUC  
Maria Livia Licorni